



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Réf. n° - Prot. n. **8986/50/2015**
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **29 aprile 2015**

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE
(Interessati alle elezioni del 10 maggio 2015)

LORO SEDI

ALL'UFFICIO STAMPA
S E D E

OGGETTO: Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del c.d. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.

Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le predette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere **in modo visibile**, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, **un apposito avviso** che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:

“NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.

CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI

TV/
R:\UFFCIRC\2015\CIRCO050 EC2015 Divieto cellulari.doc

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

**DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49,
CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96”.**

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti di seggio.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)